



## COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 28/06/2021

**OGGETTO:** Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di sentenze (lett. a) - ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.). Creditori: Salentopportunit  Cooperativa Sociale Onlus - Avv. Di Piero Leonardo.

L'anno 2021 e il giorno 28 del mese di giugno alle ore 17:15 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si   riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Renna Oronza Lucia	X	
Di Bella Laura	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Capodieci Alessandro	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Lucia	X	
Renna Luigi		X
Rampino Giuseppe	X	
Fronzi Giacomo	X	
Leone Vincenza Cinzia	X	
Orlandi Katia	X	
Perrone Giovanni		X
Manca Simona Maddalena		X
Elia Elisa		X
Pezzuto Francesco	X	
Scarpa Massimo	X	

Presenti: N  13 assenti: N  4. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualit  di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

Relazione l'Assessora Caretto Lucia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamata

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/10/2020 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022. Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/10/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 15/12/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022- approvazione”;

**Visto** l'art. 194 del TUEL il quale prevede che:

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

### Atteso

- che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;

- che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

o della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

o della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

o della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

### Considerato che:

-la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

-ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto

finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

-il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Preso atto** del recente parere reso dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:[...]La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art.194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n.29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...];

**Considerato** che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

#### **Dato Atto**

- che il Tribunale di Lecce, ha pronunciato la sentenza n. 113/2021, con la quale ha accolto la domanda attorea riconoscendo il risarcimento del danno a "Salentopportunità Cooperativa Sociale Onlus", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Di Piero, quantificato in € 21.106,80, da maggiorarsi di interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, dovuta a titolo di corrispettivo dovuto per il ricovero della madre di un nucleo familiare presso la comunità educativa Chiara Luce, gestita dalla suddetta cooperativa.

- che come risulta dalla relazione istruttoria allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, il complessivo da riconoscere è pari ad € 32.958,80;

**Considerato che**

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;  
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;  
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;  
- che le apposite dotazioni sono previste sul Cap. 236 denominato “*Oneri straordinari della gestione corrente – Debiti fuori bilancio, transazioni e passività pregresse di parte corrente*”, e che la spesa viene finanziata con mezzi ordinari di bilancio;  
**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto che:**

-l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;  
-l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;  
-l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;  
Visto il vigente Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Renna O., Orlandi K., Pezzuto F. Scarpa M.) espressi per alzata di mano dai consiglieri/e presenti:

**DELIBERA**

- 1) **Di richiamare** le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a seguito Sentenza del Tribunale di Lecce n. 113/2021, per l'importo complessivo di € 32.958,80, così come meglio dettagliato nella relazione istruttoria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che le eventuali variazioni riferite alle componenti degli interessi, alla registrazione Sentenza e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successive determinazioni allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;
- 3) **Di dare atto** che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato sul capitolo 236 denominato “*Oneri straordinari della gestione corrente – Debiti fuori bilancio, transazioni e passività pregresse di parte corrente*”, e che la spesa viene finanziata con mezzi ordinari di bilancio
- 4) **Di inviare** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.
- 5) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Renna O., Orlandi K., Pezzuto F. Scarpa M.) espressi per alzata di mano dai consiglieri/e presenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si allega il resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente chiude la seduta alle ore 20,33



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. Alessandro CAPODIECI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 07/07/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data .....

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**